

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera C.C. n. 61 del 30/06/1994 e C.C. n. 84 del 29/09/1994 -
Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 28/02/1996, delibera di C.C. n. 110 del 15/12/2000 e
delibera C.C. n. 13 del 15.02.2002.
Modificato con Delibera del C.C. n.129 del 30/12/2002.
Modificato con delibera di C.C. n. 11 del 05/03/2010

CAPO I

Art. 1

(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bertinoro si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc..

Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 26 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 20 giorni prima della manifestazione. L'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficio di Polizia Municipale, che verificherà il rispetto del codice della strada, autorizzerà l'installazione con le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 26. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 26.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4
(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
- Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6
(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)
- suo contenuto -

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate; la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a termine, per la durata di anni 29;

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 (Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino e meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 (Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9 (Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver attenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10 (Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di

sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 11
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di carico.

Art. 12
(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 13
(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14
(Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazione con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che i tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 26, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 15
(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la immissione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 16
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune di riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 17
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 18
(Obblighi del concessionario)

Le concessione e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente il concessionario è tenuto al ripristino della strada a proprie spese.

Art. 19
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 20
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è immediatamente revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità fatto salvo il rimborso senza interessi della tassa eventualmente corrisposte in anticipo (Modifica apportata con delibera C.C. n. 84 del 29/9/94).

Art. 21

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domande di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 22

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 23

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale sussiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Non si procede al versamento della tassa, nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, nel caso di occupazioni permanenti, quando l'importo complessivo da versare, previo arrotondamento, risulta pari od inferiore a L. 20.000.

Art. 24

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 18 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%
Fino a 12 ore	Riduzione 30% della tariffa giornaliera

Art. 25

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 50 % per le occupazioni temporanee relative ai mercati, sia di carattere ricorrente che non ricorrente;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 26

(Esenzione della tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al 2° comma, dell'art. 2 del presente regolamento.
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore.

g) Occupazioni di aree del demanio comunale effettuate da un'impresa appaltatrice dello Stato, della Regione, del Comune o di altra amministrazione pubblica solamente per la superficie e per il tempo strettamente necessari per l'esecuzione delle opere. Tale disposizione ha effetto retroattivo.

Sono altresì esenti dal pagamento della tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune.

La tassa non si applica, altresì alle occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili.

Sono esenti dalla tassa i passi carrai come definiti dall'art. 44 comma 4 del Dlgs 507/1993; restano comunque soggetti a tassazione gli accessi di qualunque tipo per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Sono esenti dalla tassa le occupazioni relative al mercato settimanale del Capoluogo e al mercato stagionale di Fratta Terme fino al 31.12.2011.

Art. 27

(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali.

Art. 28

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 29

(Norme finali)

Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa", e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.